

ATTI PARLAMENTARI

IX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI **Doc. LXXII**
n. 1

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
5 AGOSTO 1981, N. 441, CONCERNENTE LA « VEN-
DITA A PESO NETTO DELLE MERCI »**

(SITUAZIONE AL NOVEMBRE 1983)

(articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 171)

**PRESENTATA DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)**

Presentata alla Presidenza il 26 novembre 1983

PAGINA BIANCA

INDICE**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5
AGOSTO 1981, N. 441, CONCERNENTE LA « VENDITA A PESO
NETTO DELLE MERCI »**

	Pag.
	—
1. — Finalità della legge	3
2. — Adempimenti ministeriali	4
3. — Problemi interpretativi	5
4. — Stato di attuazione della legge	6
Commercio all'ingrosso	7
Commercio al minuto	9
Tabella n. 1: Strumenti per pesare utilizzati per la vendita al minuto	11
Tabella n. 2: Verbali di accertamento relativi alla violazione delle norme sulla vendita delle merci a peso netto	12

PAGINA BIANCA

La legge 4 maggio 1983, n. 171, stabilisce che « fino al 31 dicembre 1985, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 441 », che impone di vendere le merci al netto della tara.

Essendo questa la prima delle relazioni richieste, si riferirà sugli avvenimenti verificatisi e sugli adempimenti realizzati dall'entrata in vigore della legge ad oggi.

1. — FINALITÀ DELLA LEGGE.

La legge 5 agosto 1981, n. 441, è il risultato di un'iniziativa governativa che risale al 1975. In tale anno venne presentato dal Governo un disegno di legge avente finalità analoghe a quelle della vigente normativa sulla materia, disegno di legge decaduto con la fine della legislatura nel 1976.

Caratteristiche identiche e medesima sorte ebbe un altro disegno di legge governativo presentato nel 1977.

Il periodo di gestazione della legge è stato quindi molto lungo, anche perché alle interruzioni subite dall'esame parlamentare va aggiunto l'ampio ed intenso dibattito di cui il provvedimento, fin dall'inizio, è stato fatto oggetto da parte delle categorie interessate.

La normativa che alla fine è stata approvata dal Parlamento, e che si è concretata nella legge n. 441, è rivolta al raggiungimento di due obiettivi: rendere più limpidi i rapporti fra operatori e consumatori, per quanto riguarda la vendita al minuto; rendere più corretti i rapporti tra gli operatori, per quanto riguarda le transazioni all'ingrosso.

Per conseguire il primo obiettivo, la legge in discorso prevede a carico del venditore al minuto l'obbligo di vendere i prodotti al netto della tara, cioè del materiale che li involge, e di impiegare strumenti per pesare che consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce. L'adempimento di tale obbligo è stato scaglionato nell'ambito di un periodo transitorio massimo di cinque anni. Nel corso del periodo transitorio la legge consente di vendere al minuto un prodotto conteggiando nel suo peso anche l'involucro (purché questo non superi il 2,5 per cento del peso della merce venduta e comunque i 13 grammi) (cfr. l'articolo 2). La legge prevede, altresì, l'obbligo di utilizzare strumenti per pesare caratterizzati da classi di precisione determinate, individuate in relazione alla natura dei prodotti (cfr. l'articolo 6).

Per conseguire il secondo obiettivo, la legge stabilisce l'eliminazione del sistema di vendita « a tara merce », cioè il sistema di considerare il peso dell'imballaggio congiuntamente a quello del prodotto, praticato nelle transazioni all'ingrosso, specie nel

settore degli ortofrutticoli, ed impone l'obbligo di indicare sull'imballaggio il peso dell'imballaggio stesso (cfr. l'articolo 3).

La legge dispone infine che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano emanate le norme di esecuzione e, in particolare, siano fissati i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento delle bilance; siano indicati gli involgenti protettivi non rientranti nella tara; siano specificati i prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo; siano determinate le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio; sia stabilito quali classi di precisione debbano avere le bilance a seconda del settore merceologico di utilizzazione (cfr. l'articolo 6).

2. — ADEMPIMENTI MINISTERIALI.

Il compito affidato al Ministro dall'articolo 6 della legge è stato adempiuto con l'emanazione del decreto ministeriale 24 febbraio 1982, predisposto dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale dei comuni (*).

Le norme dettate con il decreto riguardano essenzialmente il campo di applicazione della legge, l'adempimento degli obblighi gravanti sui venditori al minuto rispetto alle bilance (adeguamento e classi di precisione) e l'utilizzazione degli imballaggi nella vendita all'ingrosso di merci a peso.

Circa il primo punto è stato precisato che la legge non si applica alle operazioni di vendita effettuate tra produttori, trattandosi di rapporti di scambio attinenti al processo produttivo, nonché alle operazioni di vendita che concernono prodotti disciplinati dai regolamenti delle Comunità economiche europee o da norme nazionali di attuazione delle direttive comunitarie o a carattere particolare. Si tratta in genere dei prodotti venduti già racchiusi in una confezione ermeticamente chiusa o sigillata, portante l'indicazione del peso del contenuto (cfr. l'articolo 1). A tali prodotti sono stati assimilati quelli venduti al minuto in confezioni non sigillate o non ermeticamente chiuse, purché rechino anch'esse la indicazione del peso del contenuto e salvo il diritto del consumatore di verificare l'esattezza del peso dichiarato (cfr. l'articolo 3).

Rientrano nel novero delle norme sul campo di applicazione della legge anche quelle che definiscono le condizioni alle quali l'involucro che racchiude un prodotto non va considerato tara (cfr. l'articolo 12) e quelle che definiscono le modalità della vendita « a pezzo » e della vendita « a collo » (cfr. l'articolo 10).

(*) Successivamente sono stati emanati il decreto ministeriale 15 marzo 1982 e il decreto ministeriale 18 giugno 1982: il primo per sostituire nell'articolo 8 e nell'articolo 14 del decreto ministeriale 24 febbraio 1982 le parole « utilizzati » ed « utilizzazione » con le più appropriate « acquisiti » ed « acquisizione »; il secondo per prorogare il termine previsto dallo stesso articolo 14 in merito alla comunicazione di dati sulle bilance.

Circa l'adempimento dell'obbligo di utilizzare bilance in grado di visualizzare il peso netto, con il decreto è stato precisato come vada realizzata tale « visualizzazione » (cfr. l'articolo 4) e si è scaglionato nel quinquennio l'adeguamento delle bilance tenendo conto sia della esigenza di dar modo agli operatori commerciali di sostituire le bilance non adatte, o di modificarle, sia dell'esigenza di permettere all'industria nazionale di far fronte alle richieste.

Si è previsto, per gli strumenti utilizzati nel settore non alimentare, un periodo di adeguamento pari all'intero quinquennio; per il settore alimentare un periodo di tre, quattro e cinque anni in rapporto alla portata, assunta come criterio di classificazione delle bilance (cfr. l'articolo 6). Quanto all'obbligo di impiegare bilance con determinate classi di precisione, il decreto ne ha previsto l'osservanza solo per le bilance acquisite a partire dal 1° gennaio 1983, allo scopo di graduare nel tempo l'onere della loro sostituzione e di consentire ai produttori nazionali di adeguarsi alla domanda.

Per quanto riguarda gli imballaggi utilizzati nel commercio all'ingrosso, il decreto ha affrontato due problemi: quello delle caratteristiche dimensionali e costruttive e quello dell'indicazione del peso degli imballaggi sugli imballaggi stessi.

Da un lato va rispettata l'esigenza, ai fini sia del trasporto sia della produzione, di poter disporre di imballaggi il più uniformi possibili; dall'altro lato va rispettata l'esigenza di tener conto degli effetti che l'igroscopicità dei materiali usati ha sulla possibilità di rispettare l'obbligo di indicare il peso dell'imballaggio.

Per soddisfare la prima esigenza nel settore in cui è apparsa più rilevante, cioè in quello del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, il decreto ha disposto che gli imballaggi, se utilizzati per la commercializzazione all'interno di prodotti ortofrutticoli soggetti al marchio nazionale di esportazione, abbiano le stesse caratteristiche prescritte dalle norme emanate per gli imballaggi impiegati nell'esportazione di tali prodotti (cfr. l'articolo 11).

Per soddisfare la seconda esigenza, il decreto ha consentito che in aggiunta « al peso all'origine dell'imballaggio siano indicati in termini percentuali gli scostamenti massimi che si possono verificare in relazione alle condizioni di impiego » (cfr. l'articolo 9). Ciò significa che gli scostamenti massimi che il fabbricante può indicare sono esclusivamente quelli che possono verificarsi in rapporto alle variazioni del tasso di umidità atmosferica e all'eventuale permanenza dell'imballaggio negli ambienti termicamente condizionati adibiti alla conservazione dei prodotti.

3. — PROBLEMI INTERPRETATIVI.

Precedentemente e successivamente all'emanazione del decreto 24 febbraio 1982 sono stati sottoposti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, problemi di interpretazione della disciplina in atto, essenzialmente con riguardo alla possibilità di escludere alcuni prodotti dal campo di applicazione; alla possibilità di non indicare il peso dell'imballaggio, qualora su questo sia

indicato il peso del contenuto; alla necessità di osservare l'obbligo di vendere al netto della tara anche nell'esportazione dei prodotti ortofrutticoli; alla possibilità di non applicare la legge anche quando nei rapporti di scambio attinenti al processo produttivo la cessione del bene non avvenga direttamente tra produttore e produttore, ma tramite un operatore commerciale.

I pareri espressi per i casi suindicati sono stati positivi.

L'intervento del Ministero per chiarire i problemi di applicazione della legge si è concretato anche nell'emanazione di una serie di circolari: la circolare 13 ottobre 1981, n. 2842, con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti poi inseriti nel decreto ministeriale 24 febbraio 1982; la circolare 2 agosto 1982, n. 2906, relativa alla vendita dei prodotti ortofrutticoli, ma che dà indicazioni valide anche per tutti gli altri prodotti, trattando questioni di carattere generale; la circolare 29 gennaio 1983, n. 2939, che modifica la precedente n. 2906 con riguardo alla distinta valutazione dell'imballaggio nella contrattazione all'ingrosso; la circolare 27 maggio 1983, numero 2965, che riporta le quotazioni di imballaggi utilizzati nel commercio all'ingrosso degli ortofrutticoli, indicate, in maniera del tutto orientativa e a carattere temporaneo, da un'apposita commissione intercategoriale.

Altre circolari sono state emanate a proposito della comunicazione di dati sugli strumenti per pesare richiesta agli operatori dall'articolo 14 del decreto ministeriale 24 febbraio 1982 (si tratta delle circolari 14 aprile 1982, n. 2886; 3 novembre 1982, n. 2925; 31 gennaio 1983, n. 2943 e 21 aprile 1983, n. 2959).

Agli inizi del corrente anno, il Ministero ha cominciato ad esaminare, in collaborazione con le categorie interessate, la possibilità di ridurre il numero degli imballaggi usati nel commercio all'ingrosso degli ortofrutticoli (raccordandone le dimensioni di base a quelle dei *pallets* di centimetri 100x120 e 80x120) e di renderli più leggeri e quindi meno costosi.

È stato messo a punto uno schema di decreto ministeriale (in forza dell'articolo 6, lettera c, della legge), caratterizzato essenzialmente dalla riduzione delle varie misure di base a quattro soltanto (30x40; 30x50; 40x50; 40x60) e in prosieguo di tempo a tre; dalla riduzione dello spessore delle fiancate degli imballaggi in legno; dalla progressiva introduzione dell'obbligo di impiegare esclusivamente imballaggi in legno o cartone nuovi di fabbrica.

4. — STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE.

Nel primo anno di vigenza della legge, cioè nel periodo agosto 1981-agosto 1982, le sole disposizioni efficaci sono state quelle relative alla vendita al minuto.

Da segnalare in questa fase due prese di posizione: quella delle organizzazioni dei consumatori e quella dei fabbricanti di imballaggi in legno.

Le organizzazioni dei consumatori hanno lamentato che durante il periodo transitorio, previsto per l'adeguamento delle bilance, la

legge consenta di vendere al minuto un prodotto conteggiando nel suo peso anche l'involucro, sia pure entro determinati limiti.

I fabbricanti di imballaggi in legno, che sono quelli maggiormente utilizzati per i prodotti ortofrutticoli, attraverso le loro associazioni (Federlegno-Confindustria, Confapi, Confartigianato, Confederazione nazionale dell'artigianato, Confederazione artigiani sindacati autonomi, Confederazione libere associazioni artigiane italiane), hanno criticato la norma dell'articolo 3 della legge n. 441, sottolineando le difficoltà connesse alle caratteristiche igroscopiche del legno.

La soluzione che è sembrata più adatta per superare tali difficoltà, e che il decreto ministeriale 24 febbraio 1982 ha fatto propria, è stata quella, già riferita, dell'individuazione degli scostamenti massimi dal peso dell'imballaggio dichiarato.

Fatta questa premessa, si ritiene opportuno esaminare separatamente gli effetti della legge nel settore del commercio all'ingrosso e in quello del commercio al minuto, in considerazione dei diversi problemi che sono sorti nell'uno e nell'altro.

Commercio all'ingrosso.

Nel settore del commercio all'ingrosso l'obbligo di vendere i prodotti al netto della tara è scattato, ai sensi dell'articolo 3 della legge, dopo un anno dall'entrata in vigore della medesima, cioè il 26 agosto 1982.

E subito emerso, per quanto riguarda gli ortofrutticoli, un vivace contrasto di posizioni fra gli operatori commerciali e gli operatori agricoli a proposito del riconoscimento del valore dell'imballaggio ceduto con il prodotto.

Gli operatori commerciali affermano che il costo dell'imballaggio va considerato fra i costi di produzione e quindi recuperato dal produttore ortofrutticolo attraverso il prezzo di vendita del prodotto risultante dalla libera contrattazione fra le parti. I produttori ortofrutticoli, invece, ritengono che il valore dell'imballaggio non possa essere riconosciuto loro in maniera adeguata se non stabilendo che l'imballaggio con il quale il prodotto ortofrutticolo viene ceduto all'acquirente ha un suo prezzo, distinto da quello del prodotto.

Va sottolineato che questo contrasto di posizioni, che certo non esisteva prima dell'entrata in vigore della legge n. 441, in quanto il peso dell'imballaggio era compreso in quello del prodotto (vendita « a tara merce »), scaturisce non tanto dall'obbligo di vendere al netto della tara, sancito dalla legge n. 441, quanto dall'esistenza di condizioni del mercato più favorevoli agli operatori commerciali che ai produttori ortofrutticoli, determinata anche da una persistente situazione di eccedenza dell'offerta rispetto alla domanda.

Nell'intento di evitare interpretazioni inesatte dell'obbligo di vendere al netto della tara, funzionari di questo Ministero hanno preso parte ad incontri con le categorie interessate, in varie località (Roma, Napoli, Torino, Bologna, Modena e Messina), nel periodo ottobre 1982-febbraio 1983, registrando dovunque uno stato di disagio dei produttori ortofrutticoli.

Per spianare la strada ad accordi fra le parti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha convocato ripetutamente le associazioni di categoria (Coldiretti, Confcoltivatori, Confagricoltura, Lega nazionale cooperative e mutue e Confcooperative; Federmercati, Confcommercio e Confesercenti). A seguito di tali incontri è stata emanata la circolare 29 gennaio 1983, n. 2939, con la quale sono state sostituite alcune parti della precedente circolare 2 agosto 1982, n. 2906, che venivano interpretate poco correttamente. In sostanza, è stato ribadito che, quando un prodotto è posto in vendita in un imballaggio, oggetto del contratto è l'insieme del prodotto e dell'imballaggio stesso, fermo restando che nessuna disposizione vieta di indicare distintamente nella fattura il valore del prodotto, il valore dell'imballaggio e quello di ogni altra componente del prezzo di vendita.

In una situazione di perdurante contrasto fra gli operatori commerciali ed ortofrutticoli, nell'aprile scorso veniva presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge diretta ad imporre a chi acquista prodotti ortofrutticoli all'ingrosso unitamente all'imballaggio che li contiene, l'obbligo di corrispondere un prezzo per l'imballaggio in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi.

La normativa, approvata dal Parlamento (legge 4 maggio 1983, n. 171), è risultata diversa da quella proposta, in quanto l'obbligo suindicato è stato imposto solo nel caso di vendita dei prodotti ortofrutticoli da parte dei produttori ed è quindi stato escluso nei casi in cui il venditore non sia il produttore, ma sia invece il commerciante all'ingrosso che li rivende a quello al minuto.

Pochi giorni dopo l'entrata in vigore di tale legge, agli operatori veniva offerto un punto di riferimento per la valutazione degli imballaggi, rappresentato dalle quotazioni, puramente indicative e soggette a revisione, dei quattro tipi di imballaggi più impiegati, nuovi ed usati: quotazioni individuate nel corso di un'apposita riunione delle varie categorie interessate, organizzata dal Ministero, e diffuse dal Ministero con una circolare del 27 dello stesso mese.

Parallelamente veniva messo a punto lo schema di decreto ministeriale sugli imballaggi usati nella commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di cui si è già parlato.

A quasi cinque mesi dall'entrata in vigore della legge n. 171 sia i produttori ortofrutticoli sia gli operatori commerciali, nonché i direttori dei mercati all'ingrosso, affermano che essa è rimasta generalmente inapplicata, talora per tacito accordo tra le parti interessate.

« Sarebbero gli stessi produttori a rinunciare spontaneamente alla fatturazione separata », cioè al pagamento dell'imballaggio distintamente da quello del prodotto, segnala l'ANDMI (Associazione nazionale dei direttori dei mercati all'ingrosso). Infatti « i produttori agricoli non possono ottenere il pagamento degli imballaggi perché rischiano di perdere ogni residuo margine di concorrenzialità al momento della vendita della propria produzione », afferma la Confcoltivatori. Analoga considerazione fa la Confcommercio.

Il motivo per cui la legge in discorso non viene applicata è individuato dalla Confagricoltura nell'aver essa « limitato la potestà di cedere gli imballaggi verso un corrispettivo solo alla fase di cessione dal produttore agricolo al primo acquirente ». La stessa opinione esprimono la Confcoltivatori e il Sindacato nazionale esportatori e importatori ortofrutticoli ed agrumari. Ma la non applicazione della legge dipende anche da una carente attività di vigilanza, secondo la Confagricoltura.

Di fronte al sostanziale fallimento della legge n. 171, quale risulta dalle dichiarazioni delle parti interessate, vengono avanzate proposte di modifica: proposte che vanno in due direzioni di segno contrario.

Da una parte, infatti, i produttori ortofrutticoli chiedono che si estenda « a tutte le figure operanti nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli il diritto-dovere della cessione dell'imballaggio verso un corrispettivo distinto da quello del prodotto » (Confcoltivatori); dall'altra parte, gli operatori commerciali chiedono « una modifica della legge in questione orientata a far considerare l'imballaggio un costo di produzione » (Sindacato nazionale esportatori e importatori ortofrutticoli ed agrumari).

Quanto al commercio all'ingrosso dei prodotti diversi dagli ortofrutticoli, alimentari e non alimentari, non risultano sostanziali difficoltà di applicazione della nuova disciplina in materia di vendita di merci a peso.

Commercio al minuto.

Per quanto riguarda il settore del commercio al minuto, occorre considerare che per il momento gli unici obblighi che incombono a chi vende merci sfuse consistono, in sostanza, non essendo ancora scaduto il periodo transitorio, nell'uso di involucri di peso determinato e nel non acquistare bilance per l'esercizio dell'attività con classi di precisione diverse da quelle indicate nel decreto ministeriale del 24 febbraio 1982.

In base a valutazioni fatte dall'industria cartaria sugli ordinativi della carta utilizzata dai commercianti al minuto per la vendita di prodotti alimentari, si può affermare che al momento carte dalla grammatura sufficientemente bassa da consentire il rispetto della legge (sui 60 grammi per metro quadrato), vengono ordinate prevalentemente nel nord Italia, a Roma città e Napoli città. Nel resto del paese gli ordinativi riguardano prevalentemente carte con grammatura elevata (anche fino a 200 grammi per metro quadrato ed oltre).

Quanto all'uso delle bilance prescritte, il Ministero ha incaricato ciascun Ufficio provinciale metrico di un'indagine sulla conformità alla legge degli strumenti per pesare utilizzati in almeno 40 esercizi commerciali ubicati nel capoluogo e nella provincia (un'indagine più ampia non è stata possibile a causa dell'insufficiente organico di tali uffici, sottodimensionati rispetto alle esigenze). Dai risultati ottenuti, aggiornati al 22 novembre 1983 e relativi a 5.111 esercizi, emerge che più di due terzi delle bilance sono sprovviste del dispositivo

per indicare la tara (cfr. l'allegata tabella n. 1). Tuttavia, ciò non può essere ancora considerato una violazione della legge, in quanto manca un anno per la scadenza del primo periodo transitorio: quello previsto per le bilance con portata superiore a 10 chilogrammi (cfr. l'articolo 6 del decreto ministeriale 24 febbraio 1982). Per le altre bilance con portata diversa, il termine scadrà, a seconda della portata, nel 1984 (portata superiore a 5, ma non superiore a 10 chilogrammi) e nel 1985 (portata non superiore a 5 chilogrammi). (Non sembra che l'adeguamento delle bilance sia stato stimolato dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, la cosiddetta « legge Sabatini », alla quale si è fatto ricorso in misura molto scarsa, a giudicare dalle notizie fornite dai settori interessati. In argomento, si fa riserva di più dettagliate informazioni nella prossima relazione semestrale).

Anche il 20 per cento degli strumenti acquisiti dal 1° gennaio del corrente anno, riscontrato non conforme alle classi di precisione di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 24 febbraio 1982, non rappresenta di per sé un indizio di inosservanza della legge. All'operatore è infatti vietato di utilizzare strumenti diversi da quelli indicati nella predetta tabella solo quando effettua operazioni di vendita nei confronti dei consumatori; per pesate concernenti altri soggetti può impiegare gli strumenti che ritenga più idonei.

Comunque, i fabbricanti di bilance affermano che gli acquisti di bilance con classi di precisione diverse da quelle stabilite sono molto numerosi e che la vigilanza sull'applicazione della norma che prescrive tali classi risulta molto carente.

Per acquisire ulteriori elementi di informazione, è stata effettuata, presso gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un'indagine concernente il numero dei verbali di accertamento delle infrazioni inviati a tali uffici, dall'entrata in vigore della legge n. 441 al 30 settembre del corrente anno, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della legge stessa e della legge n. 171 (cfr. l'allegata tabella n. 2).

Se si considera la durata del periodo al quale si riferiscono le infrazioni oggetto dei verbali (due anni per quelle relative alla vendita al minuto, un anno per quelle relative alla vendita all'ingrosso, quattro mesi per quelle relative alla norma della legge n. 171 sul corrispettivo per l'imballaggio), il numero dei verbali appare limitato (508 per le norme sulla vendita al minuto, 369 per le norme sulla vendita all'ingrosso, dei quali due soltanto concernono la violazione della legge n. 171).

Anche a considerare la possibilità dell'oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che incide sul numero dei verbali di accertamento inoltrati agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non si può non dubitare che la vigilanza sull'applicazione delle leggi suindicate sia stata carente, tenuto conto anche delle segnalazioni in tal senso sopra ricordate.

Roma, 22 novembre 1983.

TABELLA N. 1

**STRUMENTI PER PESARE UTILIZZATI PER LA VENDITA AL
MINUTO RILEVATI ATTRAVERSO L'INDAGINE EFFETTUATA SU
5.111 ESERCIZI COMMERCIALI (*)**

1. a) Strumenti con o senza dispositivo di tara.

Strumenti/Portata	$p > 10$	$10 \geq p > 5$	$p \leq 5$	Totale
A) <i>con dispositivo di tara:</i>	490	1.191	1.256	2.937
applicato al momento della fabbrica- zione	422	1.106	1.133	2.661
applicato dopo il collocamento nello esercizio	68	85	123	276
B) <i>senza dispositivo di tara:</i>	2.533	1.681	2.105	6.319
Totale	3.023	2.872	3.361	9.256

*1. b) Strumenti acquisiti dal 1° gennaio 1983 distinti secondo
la conformità alle classi di precisione di cui alla ta-
bella allegata al decreto ministeriale 24 febbraio 1982*

Conformi alle classi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 24 feb- braio 1982	1.254
Non conformi	330
Totale	1.584

(*) Alla data del 22 novembre 1983 avevano risposto 74 Uffici metrici.

TABELLA N. 2

VERBALI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALLA VIOLAZIONE
DELLE NORME SULLA VENDITA DELLE MERCI A PESO NETTO
INVIATI AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, DEL COM-
MERCIO E DELL'ARTIGIANATO, ENTRO IL 30 SETTEMBRE 1983
E DISTINTI PER TIPO DI VIOLAZIONE

Ripartizioni territoriali	Numero verbali per violazione norme vendita		
	Al minuto	All'ingrosso	
		legge n. 441 —	legge n. 171 —
Nord	165	146	1
Centro	281	121	—
Sud-Isole	62	100	1
Italia	508	367	2

NOTE:

Alla data del 15 novembre 1983 non avevano fornito i dati concernenti i verbali di accertamento relativi alla violazione delle norme sulla vendita delle merci a peso netto gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Latina, Viterbo, Avellino, Caserta, Messina, Palermo e Nuoro.

L'indagine non è comprensiva dei dati del Friuli-Venezia Giulia che, con legge regionale n. 78 del 1979, ha delegato ai comuni le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di commercio.